

# VENDITA DI BENI DA PARTE DEL CURATORE DI EREDITÀ ACCETTATA CON BENEFICIO DI INVENTARIO

L'erede dopo avere tempestivamente e validamente accettato la successione con beneficio d'inventario qualora voglia essere sollevato dalla responsabilità per i debiti ereditari e dalle incombenze necessarie per la liquidazione dell'attivo ereditario mettendosi al riparo dalla decadenza dal beneficio d'inventario, potrà chiedere al Tribunale ove la successione si è aperta il rilascio dei beni a favore dei creditori e legatari del de cuius previsto dall'art 507 cod. civ e la nomina di un Curatore affinché proceda alla liquidazione dell'attivo ereditario in base agli articoli 498 e ss. del codice civile.

Va ricordato che anche gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario e non hanno proceduto al rilascio dei beni ex art. 507 cod. civ., qualora vogliano vendere o compiere atti di straordinaria amministrazione sui beni ereditari, hanno l'obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice della successione. La regola riguarda sia i beni immobili che i beni mobili (entro 5 anni dall'accettazione) e serve ad impedire che siano pregiudicati gli interessi di creditori e legatari.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario e, di conseguenza, l'erede risponderà dei debiti dell'eredità anche con il proprio patrimonio personale.